

**ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DELLA
"RETE DI RISERVE SARCA" (L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11) SUL TERRITORIO DEI
COMUNI DI CARISOLO, PINZOLO, GIUSTINO, , CADERZONE TERME, BOCENAGO
MASSIMENO, SPIAZZO, PELUGO, PORTE RENDENA, TIONE DI TRENTO, TRE VILLE,
BORGO LARES, BLEGGIO SUPERIORE, COMANO TERME, SAN LORENZO DORSINO,
FIAVE', STENICO, STREMBO, STENICO, STREMBO, SELLA GIUDICARIE, VALLELAGHI,
MADRUZZO, CAVEDINE, DRENA, DRO, ARCO, RIVA DEL GARDA, NAGO-TORBOLE**

Premesso che:

Nel bacino del fiume Sarca sono state attivate, ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e s.m., due Reti di Riserve per la gestione unitaria e coordinata delle aree protette aventi una relazione ecologica diretta con tale fiume:

- la "Rete di riserve della Sarca - Basso corso", attivata con l'approvazione dell'Accordo di Programma (deliberazione della Giunta Provinciale n. 2043 del 28 settembre 2012) tra le Amministrazioni comunali di Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda e Vezzano, le Comunità di Valle Alto Garda e Ledro e della Valle dei Laghi, il Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - designato quale Ente Capofila - e la Provincia autonoma di Trento.

- la "Rete di Riserve della Sarca - Alto e medio corso" attivata con l'approvazione dell'Accordo di Programma (deliberazione della Giunta Provinciale n. 2192 del 17 ottobre 2013) tra le Amministrazioni comunali di Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Caderzone Terme, Comano Terme, Carisolo, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Massimeno, Montagne, Pinzolo, Preore, Ragoli, Roncone, S. Lorenzo in Banale, Spiazza, Stenico, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena, Tione di Trento, Zuclò, la Comunità delle Giudicarie, le A.S.U.C. di Fiavé, Verdesina, Saone e Dasindo, il Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - designato sempre quale Ente Capofila - e la Provincia Autonoma di Trento.

Dalla loro prima scadenza, gli Accordi di Programma di attivazione delle due Reti sono stati prorogati con provvedimenti di durata annuale sino al 31.12.2018. Inoltre sono stati modificati, in quanto sono state inserite nuove amministrazioni comunali (Pelugo per l'alto e medio corso e Drena per il basso corso), e aggiornati sulla base delle fusioni che hanno interessato alcune amministrazioni comunali (Borgo Lares, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie e Tre Ville per l'Alto e medio corso; Madruzzo e Valledaghi per il Basso corso).

Le due Reti di Riserve del bacino del fiume Sarca condividono i seguenti obiettivi generali:

- ricercare un'ottimale integrazione tra le esigenze di conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli ambienti naturali, con lo sviluppo delle attività umane e la gestione efficace del rischio di alluvioni;
- mantenere uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat dei siti Natura 2000;
- sviluppare la capacità del fiume Sarca di agire come corridoio ecologico in grado di connettere il Lago di Garda al Parco Naturale Adamello-Brenta;
- promuovere la mitigazione e compensazione degli impatti idro-morfologici derivanti dal sistema di produzione di energia idroelettrica e dagli altri usi della risorsa idrica, sui corsi d'acqua e sui laghi;
- perseguire il miglioramento della qualità chimico-fisica delle acque e un uso sostenibile della risorsa acqua;

- recuperare e sviluppare i legami della comunità locale con il fiume, le aree protette e i laghi, anche migliorandone la fruibilità e l'accessibilità;
- promuovere la partecipazione dei cittadini e la diffusione di tutte le informazioni relative al fiume e alle aree protette comprese nella Rete di riserve;
- promuovere la Rete di riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile, qualificando e diversificando l'offerta turistica sostenibile che riconosce il territorio come primo fattore di attrattiva.

Nell'anno 2015 è stato avviato un articolato percorso volto alla definizione del Piano di Gestione Unitario delle Reti di Riserve Sarca, avvalendosi della collaborazione tecnica del Parco Naturale Adamello Brenta e delle competenze specifiche dell'Università di Trento dipartimento DICAM. Il progetto di Piano di Gestione Unitario è stato adottato in via preliminare dalle Conferenze delle Reti Sarca in data 20 dicembre 2018 e sarà adottato in via definitiva e approvato ai sensi dell'art. 11 del Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

La L.P. 23 maggio 2007, n. 11 sulle foreste e sulla protezione della natura stabilisce che la Rete di Riserve nasce su base volontaria ed è attivata attraverso un accordo di programma fra i Comuni interessati e la Provincia, mentre la sua gestione deve avvenire attraverso uno specifico Piano di Gestione approvato in esito alla apposita procedura stabilita dall'art. 11 del Regolamento emanato con D. P. P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

L'art. 48 della citata legge prevede che alla Rete di riserve la Giunta Provinciale possa attribuire la denominazione di parco naturale locale semprechè con il Piano di Gestione sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali minimi indicati dalla Giunta stessa. Il medesimo art. 48 stabilisce inoltre, al comma 3a), che il parco naturale locale assume la specifica denominazione di PARCO FLUVIALE se la Rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal P.U.P. o gli ambiti fluviali di interesse ecologico disciplinati dal P.G.U.A.P. non inseriti nelle aree di protezione fluviale o le aree indicate nell'art. 34, comma 1, lett. a) se caratterizzate dalla presenza di habitat d'acqua dolce e altre aree di pregio fluviale.

Nell'ambito di questo quadro dispositivo, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 31 del 18 gennaio 2018 sono stati specificati i requisiti territoriali e naturali minimi per l'attribuzione alle Reti di Riserve della denominazione di Parco Fluviale. Nel progetto di Piano di Gestione Unitario viene dimostrato il pieno soddisfacimento di tali criteri da parte delle due Reti di Riserve (Sarca Alto-medio corso e Basso corso), le cui azioni sono state sperimentate dal 2012 a oggi.

Con l'adozione del Piano di Gestione Unitario le Reti di Riserva della Sarca intendono valorizzare le sinergie già esistenti per promuovere una gestione unitaria del fiume e delle aree ecologiche ad esso connesse e chiedere alla Giunta Provinciale di riconoscere la denominazione di **Parco Fluviale della Sarca** in virtù del pieno soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali ora precisati con la citata deliberazione.

In seguito all'avvenuta approvazione del Piano di Gestione Unitario delle Reti Alto e Basso Sarca e del riconoscimento della denominazione di "Parco Fluviale della Sarca", anche le strutture organizzative (Capo II) si intenderanno riferiti al Parco Fluviale e non più alle Reti di Riserva.

Preso atto pertanto che:

- a) La Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare l'art. 47 contempla la possibilità di attivare, su base volontaria previa stipula di un apposito "Accordo di Programma" con la Provincia autonoma di Trento, una "Rete di riserve" in virtù della quale i Comuni amministrativi territorialmente interessati divengono soggetti responsabili per la conservazione delle aree protette presenti sul proprio territorio e per la predisposizione del relativo Piano di Gestione. Il comma 2 del citato art. 47 precisa inoltre che, se sono territorialmente interessati, partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'art. 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le

Regole di Spinale e Manez, le ASUC e le consortele. Se la Rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale e gli ambiti fluviali di cui al comma 1, possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM). Se la Rete di riserve coinvolge siti iscritti quali bene seriale nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, all'accordo di programma può partecipare anche il soggetto costituito per assicurare la gestione del bene medesimo.

Il successivo comma 5 stabilisce inoltre che l'accordo di programma per l'attivazione della Rete di riserve individui in un comune, in una comunità o in un BIM il soggetto responsabile e i compiti ad esso demandati, e in particolare quello di coordinare la gestione della Rete di riserve. L'accordo di programma indica, inoltre:

- a) la durata, non inferiore a tre anni e le modalità di rinnovo;
- b) l'ambito territoriale di riferimento;
- c) gli obiettivi;
- d) le forme e le modalità di coordinamento, i ruoli dei soggetti sottoscrittori e le forme di partecipazione;
- e) il programma finanziario concernente gli interventi e le attività necessari all'attivazione e al primo periodo di gestione della Rete di riserve e le relative modalità di rinnovo e di aggiornamento, in relazione alle previsioni del piano di gestione della Rete;
- f) i tempi d'attuazione.

b) Sul territorio dei Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares, Bleggio Superiore, Comano Terme, S. Lorenzo Dorsino, Fiavé, Stenico, Strembo, Sella Giudicarie (Alto Sarca) e dei Comuni di Arco, Cavedine, Drena, Dro, Madruzzo, Nago-Torbole, Riva del Garda e Valledaghi (Basso Sarca) sono presenti le seguenti aree protette:

SITI NATURA 2000			
NOME	LOCALITÀ	COMUNI INTERESSATI	SUPERFICIE (Ha)
ZSC IT3120109 "Valle Flanginech"	Valle Flanginech	Giustino	80,72
ZSC IT3120152 "Tione – Villa Rendena"	Tione – Villa Rendena	Tione di Trento,	180,07
		Villa Rendena	4,59
ZSC IT3120154 "Le Sole" [entro cui ricadono le Riserve Locali "Sole A e B"]	Le Sole e dintorni	Tione di Trento	10,16
ZSC IT3120068 "Fiavé" [coincidente con la Riserva Naturale Provinciale "Fiavé"]	Fiavé	Fiavé	137,25
ZSC IT3120069 "Torbiera Lomasona" [coincidente con la Riserva Naturale Provinciale "Lomasona"]	Valle della Lomasona	Lomaso	25,96
ZSC IT3120055 "Lago di Toblino" e Riserva Naturale Provinciale "Lago di Toblino"	Lago di Toblino	Calavino	170,44
ZSC IT3120115 "Monte Brento"	Monte Brento	Dro	254,30
ZSC IT3120074 "Marocche di Dro" e Riserva Naturale Provinciale "Marocche di Dro"	Marocche di Dro	Dro	250,82
ZSC IT3120137 "Bus del Diaol"	Bus del Diaol	Arco	1,00

ZSC IT3120075 "Monte Brione" [coincidente con la Riserva Naturale Provinciale "Monte Brione"]	Monte Brione	Arco	29,94
		Riva del Garda	37,37
TOTALE SUPERFICIE NATURA 2000			1.182,62

RISERVE LOCALI			
NOME	LOCALITÀ	COMUNI INTERESSATI	SUPERFICIE (Ha)
Riserva Locale Zeledria (B)	Pressi Malga Zeledria	Pinzolo	0,54
Riserva Locale Zeledria (C)	Pressi Malga Zeledria	Pinzolo	0,61
Riserva Locale "Caderzone"	Caderzone	Caderzone, Bocenago	24,23
Riserva Locale "Ches"	Ches	Spiazzo	0,84
Riserva Locale "Iscla"	Iscla	Villa Rendena, Daré	6,88
Riserva Locale "Blano (A)"	Le Sole e dintorni	Tione di Trento	0,92
Riserva Locale "Blano (B)"	Le Sole e dintorni	Tione di Trento	0,96
Riserva Locale "Sole (A)"	Le Sole e dintorni	Tione di Trento	4,69
Riserva Locale "Sole (B)"	Le Sole e dintorni	Tione di Trento	1,75
Riserva Locale "Prada-Rio Folon"	Busa di Tione	Borgo Lares	2,43
Riserva Locale "Saone"	Piana di Saone	Tione di Trento	0,91
Riserva Locale "Selecce – Molina"	Piana di Saone	Tione di Trento	5,43
Riserva Locale "San Faustino"	Piana di Saone	Ragoli	0,67
Riserva Locale "Saone – Pez"	Piana di Saone	Tione di Trento, Ragoli	21,96
Riserva Locale "Caiane"	Caiane	Bleggio Superiore	0,48
Riserva Locale "Lomasona"	Valle della Lomasona	Lomaso	9,88
Riserva Locale "Pozza del Prete"	Valle della Lomasona	Lomaso	0,71
Riserva Locale "Ischia di Sopra"	Dro	Dro	2,23
Riserva Locale "Le Gere"	Dro	Dro	1,71
Riserva Locale "Val di Gola"	Tra Riva del Garda e Limone	Riva del Garda	2,31
TOTALE SUPERFICIE RISERVE LOCALI			90,14

Ciò premesso e precisato, le parti sottorappresentate:

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IL COMUNE DI Cavedine
IL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BIM SARCA MINCIO GARDA	IL COMUNE DI Drena
LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE	IL COMUNE DI Dro
LA COMUNITÀ DELL'ALTO GARDA E LEDRO	IL COMUNE DI Arco
LA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI	IL COMUNE DI Riva del Garda
IL COMUNE DI Carisolo	IL COMUNE DI Nago-Torbole
IL COMUNE DI Pinzolo	ASUC DI FISTO
IL COMUNE DI Giustino	ASUC DI BORZAGO
IL COMUNE DI Caderzone Terme	ASUC DI MORTASO
IL COMUNE DI Bocenago	ASUC DI JAVRE'
IL COMUNE DI Massimeno	ASUC DI DARE'
IL COMUNE DI Spiazzo	ASUC DI VERDESINA
IL COMUNE DI Pelugo	ASUC DI VILLA RENDENA
IL COMUNE DI Porte di Rendena	ASUC DI SAONE
IL COMUNE DI Tione di Trento	ASUC DI STENICO
IL COMUNE DI Tre Ville	ASUC DI COMANO
IL COMUNE DI Borgo Lares	ASUC DI STUMIAGA
IL COMUNE DI Bleggio Superiore	ASUC DI DASINDO
IL COMUNE DI Comano Terme	ASUC DI BALLINO
IL COMUNE DI S. Lorenzo Dorsino	ASUC DI FIAVE'
IL COMUNE DI Fiavé	ASUC DI FAVRIO
IL COMUNE DI Stenico	
IL COMUNE DI Strembo	
IL COMUNE DI Sella Giudicarie	
IL COMUNE DI Valledlaghi	
IL COMUNE DI Madruzzo	

convengono e sottoscrivono il presente

Accordo di Programma:

CAPO I – OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE

Art. 1.

Obiettivi dell'Accordo di Programma

1. Il presente Accordo di Programma concerne la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata delle aree protette presenti nei Comuni amministrativi di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares, Bleggio Superiore, Comano Terme, S. Lorenzo Dorsino, Fiavé, Stenico, Strembo, Sella Giudicarie (Alto Sarca) e dei Comuni di Arco, Cavedine, Drena, Dro, Madruzzo, Nago-Torbole, Riva del Garda e Valledaghi (Basso Sarca), finalizzata alla conservazione attiva delle stesse, alla tutela e al miglioramento dello stato di conservazione delle emergenze ambientali che ne hanno giustificato l'istituzione e alla loro valorizzazione in chiave educativa e ricreativa.
2. In particolare l'Accordo di programma è finalizzato all'ottenimento dei seguenti obiettivi generali:
 - a. la salvaguardia e il sostegno delle tradizionali attività che fanno riferimento all'uso civico, alla selvicoltura, all'allevamento zootecnico, al pascolo, all'agricoltura di montagna, al taglio del fieno, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all'apicoltura, nonché le attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna;
 - b. il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat dei siti Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (2009/147/CE) e Habitat (92/43/CEE), diffonderne la conoscenza e promuoverne il rispetto tra residenti e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate, e la costituzione di percorsi didattico-fruitivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;
 - c. la promozione della Rete di riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come "qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette" (Fonte: Carta Europea del Turismo Sostenibile);
 - d. la promozione della partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi alla Rete in forma fruibile anche a non tecnici;
 - e. la qualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica sostenibile riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva.
3. Nel perseguire gli obiettivi di cui sopra non saranno introdotti ulteriori vincoli e divieti rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale per le specifiche tipologie di aree protette presenti nella Rete di riserve, in materia di gestione del territorio e di svolgimento delle attività tradizionali.
4. Quanto sopra dettagliato sarà realizzato in accordo con quanto prescritto sia dalla legislazione provinciale e nazionale sia dalle Direttive comunitarie.

Art. 2

Azioni per la durata di validità dell'Accordo

1. Sono state individuate le seguenti tipologie d'azioni da attuare nel periodo di validità dell'Accordo di programma della Rete di riserve, sulle quali sono impostati il Programma finanziario e il relativo Documento tecnico:
 - A Coordinamento e conduzione della Rete;
 - B Studi, monitoraggi, piani;
 - C Comunicazione, educazione, formazione;
 - D Sviluppo locale sostenibile (azioni immateriali);
 - E Azioni concrete per fruizione e valorizzazione;
 - F Azioni concrete di conservazione e tutela attiva.

2. La Rete di riserve si impegna a partecipare attivamente ai progetti di sistema (inseriti nella voce A Coordinamento e conduzione della Rete) proposti dalla Provincia autonoma di Trento, al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle Aree protette. In particolare la Rete di riserve si impegna a dare attuazione agli indirizzi provinciali approvati dalla Provincia autonoma di Trento, condivisi nell'ambito del Coordinamento provinciale delle Aree protette e della Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai, in materia di:
 - a) cartellonistica e manuale tipologico per la grafica coordinata;
 - b) piani di monitoraggio di Natura 2000, elaborati in coerenza con le linee guida provinciali nell'ambito dell'azione A5 del progetto Life+TEN (approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette n. 123 di data 20.12.2017);
 - c) azioni di tutela e conservazione attiva di habitat e specie in coerenza con gli interventi individuati dall'inventario generale nell'ambito del progetto Life+TEN;
 - d) Carta Europea del Turismo Sostenibile, condividendone i contenuti e le finalità. Tale processo dovrà in ogni caso svilupparsi in coerenza con la strategia provinciale di sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette - Turnat (da adeguare secondo la situazione della Rete);
 - e) educazione ambientale, aderendo all'approccio metodologico e organizzativo definito nell'ambito del progetto "Biodiversità partecipata";
 - f) adesione al progetto per l'accesso ad una piattaforma online per la promozione e valorizzazione della rete sentieristica e dei connessi valori naturalistici per il sistema delle aree protette (Outdooractive).

3. La Rete di riserve si impegna inoltre a valutare l'interesse per l'adesione ad altri progetti di sistema che dovessero emergere in sede di coordinamento provinciale delle Aree protette o di Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e a tal fine prevede risorse specifiche nel Programma finanziario.

4. Per l'elenco delle azioni, per la durata dell'Accordo e i relativi budget, si rimanda agli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente accordo: "Allegato C) Programma finanziario" e "Allegato B) Documento tecnico".

Art. 3

Programma Finanziario

1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'Art. 2 e per il funzionamento ordinario della Rete di riserve Sarca, come dettagliato nel Programma finanziario (Allegato C) Tabella 1) e descritto nel Documento tecnico (Allegato B), è prevista l'attivazione dei seguenti canali di finanziamento, gestiti con gli strumenti di programmazione e di bilancio finanziario propri dell'Ente capofila:

- a) risorse della Provincia Autonoma di Trento ex art. 96 c. 4 e 4 bis della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 pari ad euro 432.000,00, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 15 settembre 2014;
- b) cofinanziamento da parte del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda pari ad euro 480.000,00;
- c) cofinanziamento da parte della Comunità di Valle delle Giudicarie pari ad euro 100.000,00;
- d) cofinanziamento da parte della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro pari ad euro 100.000,00;
- e) cofinanziamento da parte della Comunità di Valle dei Laghi pari ad euro 70.000,00;

le quote di cui sopra comprendono anche le quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ove queste siano necessarie per raggiungere il 100% della spesa;

- f) ricorso ai bandi delle operazioni 4.4.3, 7.5.1, 7.6.1, 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la realizzazione di attività e progetti quantificabili, sotto il profilo finanziario, con una previsione pari ad euro 610.000,00; tale previsione finanziaria è del tutto indicativa e sarà stanziata soltanto nel momento in cui sarà confermata la richiesta e conseguente concessione del contributo. Anche gli importi saranno definiti esattamente nell'ambito della progettazione degli interventi;
- g) si specifica che per gli interventi di manutenzione aree verdi, di particolare interesse ambientale, storico, turistico o culturale è prevista l'azione E.2.4 MANUTENZIONE SENTIERI E AREE per la quale sono stanziati da parte del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda 60.000,00 € sul triennio (compresi nei €. 480.000,00 di cui sopra), come da Programma Finanziario. Tali interventi potranno essere realizzati con diverse modalità: direttamente dalla Rete di riserve Sarca e/o attraverso specifici accordi tra la Rete e il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Trento e/o specifiche convenzioni con Comuni/Comunità di Valle;
- h) si specifica che per gli interventi per la fruizione e valorizzazione di particolare interesse locale, è prevista l'azione E.0.0 COMPARTICIPAZIONE DELLA RETE DI RISERVE SARCA PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE FINANZIATI DA COMUNI/COMUNITA' DI VALLE, per la quale sono stanziati da parte del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda 60.000,00 € sul triennio (compresi nei €. 480.000,00 di cui sopra). Tali risorse sono destinate a co-finanziare interventi proposti dai Comuni nell'arco del periodo di validità del presente Accordo e individuati in via prioritaria tra quelli già previsti nel Catalogo delle Idee del Piano di Gestione Unitario. Per beneficiare della compartecipazione della Rete di riserve Sarca, nei termini e limiti definiti dalla Conferenza, gli enti locali devono garantire:
 - lo stanziamento nei loro bilanci delle risorse economiche a copertura della quota dell'importo a loro carico, ovvero importo del costo non coperto da eventuali contributi;
 - la completa autonomia nella gestione tecnico amministrativa dell'opera;
 - la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi realizzati;
 - la sottoscrizione di apposita convenzione con la Rete di riserve Sarca.

Per l'attuazione dell'azione E.0.0 COMPARTICIPAZIONE della Rete di riserve Sarca PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE FINANZIATI DA COMUNI/CDV, nel corso del primo anno di validità del presente Accordo sono sottoposte alla Conferenza le proposte di interventi di Comuni e Comunità di Valle sulla base delle quali la Conferenza approva l'elenco degli interventi ammessi a compartecipazione della Rete di riserve Sarca con relativa percentuale di compartecipazione, nel rispetto dei requisiti sopra indicati; con successivo apposito provvedimento l'ente capofila assegna a ciascun intervento approvato dalla Conferenza le

risorse e ne definisce le modalità di attuazione, nel limite di quanto previsto dall'Accordo di Programma.

2. Si specifica che i Comuni sul cui territorio sono presenti interventi di valorizzazione e fruizione di particolare interesse locale, in attuazione degli Accordi di Programma delle Reti di Riserve Sarca sottoscritti nel periodo 2012-2018, come specificati nel Documento Tecnico allegato, si impegnano con loro risorse a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli interventi già realizzati.
3. In coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista all'art. 96 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, in sede di elaborazione del programma delle azioni le spese discrezionali verranno contenute nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale.
4. Le risorse ex art. 96 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 sono destinate:
 - a) per un minimo del 25% ad azioni concrete di conservazione e tutela attiva;
 - b) a cofinanziare le spese relative al coordinamento e conduzione della Rete fino ad un massimo del 50% del costo complessivo dell'azione medesima;
 - c) interventi, azioni, iniziative ed opere previsti dai piani di gestione della Rete di riserve o dall'Accordo di programma specifico ivi comprese le spese per l'educazione ambientale.
5. Saranno ammesse sponsorizzazioni esterne di Aziende o Attività anche private con riferimento a finanziamento di specifici progetti, qualora tale contributo venga positivamente valutato dalla Conferenza della Rete, ad esclusione di azioni cofinanziate con i fondi europei.
6. Al presente Accordo viene allegato il "Documento tecnico" (sub allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Documento tecnico descrive gli obiettivi e le azioni da intraprendere coerentemente con quanto stabilito dal Piano di Gestione della Rete di riserve, di cui all'art. 47 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, elaborato alla luce delle ricerche effettuate dalla Rete di riserve sul proprio territorio e del progetto LIFE+T.E.N. coordinato dalla Provincia autonoma di Trento.
7. Per la realizzazione delle azioni indicate come "Azioni 2", di cui all'allegato C) Tabella 2, le Comunità di Valle delle Giudicarie, Alto Garda e Ledro e Valle dei Laghi si impegnano a mettere a disposizione della Rete ulteriori finanziamenti, a valere sul piano finanziario triennale della Rete 2019-21 e non appena disponibili, pari a:
 - i. euro 50.000,00 da parte della Comunità di Valle delle Giudicarie;
 - ii. euro 50.000,00 da parte della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro;
 - iii. euro 35.000,00 da parte della Comunità della Valle dei Laghi.Analogamente alla lettera f), si prevede inoltre il ricorso per un importo previsto di euro 100.000,00 al Programma di Sviluppo Rurale.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI RISERVE SARCA

Art. 4

Ente Capofila – Ente responsabile della Rete di Riserve Sarca e sue funzioni

1. Il soggetto responsabile della Rete di riserve Sarca, in qualità di Ente Capofila, ai sensi dell'art. 47, comma 5 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, è individuato nel Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda con sede a Tione di Trento.
2. Esso è referente della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo per quanto riguarda gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete di Riserve Sarca da assumere da parte degli organi competenti secondo il proprio ordinamento. In particolare cura:

- a) la gestione amministrativa con la predisposizione e l'assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della Rete di Riserve Sarca, con particolare riguardo alle richieste di contribuzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;
 - b) gli aspetti finanziari e la gestione contabile: in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma finanziario approvato dalla Conferenza della Rete di Riserve Sarca e provvede ad imputare le spese ed a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l'introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza medesima;
 - c) la rendicontazione finale di tutte le azioni dell'Accordo di Programma, escluse eventualmente quelle finanziate con fondi PSR, a tutti gli enti finanziatori, presentata entro i 10 mesi dalla scadenza dell'Accordo di programma, fatta salva la possibilità di prorogare il suddetto termine, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007;
 - d) nomina, incarica o assume, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Coordinatore e gli altri componenti dello staff di cui all'art. 10, di preferenza individuati all'interno delle pubbliche amministrazioni aderenti all'Accordo o tramite altre forme definite dall'ente capofila, entro i limiti del budget del Programma finanziario allegato C) Tabella 1 e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
3. Per la gestione e coordinamento della Rete di Riserve Sarca l'Ente Capofila può, previa decisione della Conferenza:
- a) avvalersi di Coordinatore e staff, ai sensi dell'art. 10;
 - b) avvalersi del personale, delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione dagli altri Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma della Rete di Riserve Sarca;
 - c) dare attuazione delle azioni previste dai documenti programmatici oltre che direttamente, anche come segue:
 - i. affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L'atto di affidamento delle competenze, che deve essere accettato dall'Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L'Ente capofila assicura all'Ente delegato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate;
 - ii. procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche;
 - iii. procedere a stipulare, ai sensi della normativa vigente e nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna azione, intese o convenzioni con altri enti pubblici o privati (es: APT/Consorzi Turistici, SAT, Associazione Pescatori ecc.) non firmatari del presente Accordo, i quali, premessa la condivisione di obiettivi, azioni e risorse economiche, contribuiranno alla loro realizzazione con ulteriori risorse e/o la propria organizzazione.
4. L'Ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli Enti firmatari dell'Accordo come segue:
- a) alla Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
 - b) alle Comunità di Valle al termine di ciascun anno sulla base del rendiconto sullo stato di attuazione delle azioni svolte predisposto dal Coordinatore ed approvato dalla Conferenza salve diverse disposizioni che saranno concordate nell'ambito della Conferenza medesima.

5. L'Ente Capofila, al fine di assicurare la più efficace e corretta gestione della Rete di riserve Sarca, garantisce la stretta collaborazione dei propri uffici mettendo a disposizione il proprio personale, nei limiti e compatibilmente con le proprie attività istituzionali, in aggiunta alla compartecipazione finanziaria.

Art. 5

Strutture organizzative della Rete di riserve Sarca

1. La Rete di riserve Sarca è organizzata nelle seguenti strutture:
 - a) la Conferenza della Rete di riserve Sarca;
 - b) il Presidente della Rete di riserve Sarca;
 - c) il Forum Territoriale della Rete di riserve Sarca;
 - d) Il Gruppo di Lavoro della Rete di riserve Sarca.
2. Per il funzionamento e la gestione della propria struttura organizzativa, la Rete di riserve Sarca si avvale di un Coordinatore e di uno Staff che lavorano in collaborazione con gli uffici ed il personale dell'ente capofila.

Art. 6

La Conferenza della Rete di riserve Sarca

1. La Conferenza della Rete di riserve Sarca è composta da **33 membri**:
 - a) il Presidente dell'Ente Capofila o un suo delegato con funzioni di Presidente (BIM Sarca Mincio Garda);
 - b) il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete di riserve Sarca o suo delegato - n. 27 Comuni, di cui 8 del basso corso e 19 dell'alto corso;
 - c) il Presidente di ciascuna Comunità di Valle aderente alla Rete di riserve Sarca o suo delegato - n. 3 Comunità di Valle, di cui 2 del basso corso e 1 dell'alto corso;
 - d) il Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento o suo delegato, con il compito specifico di assicurare un coordinamento della Rete di riserve Sarca con il sistema delle aree protette provinciali e di verificare che le questioni della Rete di Riserve Sarca siano coerenti con le finalità di conservazione della natura con particolare riferimento alle zone di Rete Natura 2000;
 - e) il Presidente di 1 ASUC, o suo delegato, in rappresentanza delle ASUC aderenti alla Rete di riserve Sarca (16 ASUC complessive, di cui 1 del Basso Sarca e 15 dell'Alto Sarca);
2. Alle sedute della conferenza della Rete partecipano n. 2 Rappresentanti del Forum Territoriale senza diritto di voto (uno per l'Alto Sarca e uno per il Basso Sarca).
3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:
 - a) approva la proposta:
 - i) di rinnovo o proroga e/o modifica del presente Accordo di Programma e dei relativi allegati;
 - ii) di un eventuale nuovo Accordo di Programma e dei relativi allegati;
 - iii) del programma annuale delle azioni ed eventuali aggiornamenti in coerenza con il Documento Tecnico e il Programma Finanziario;
 - b) approva i rendiconti ovvero le relazioni tecniche annuali sullo stato di avanzamento delle azioni;

- c) elegge al proprio interno il Vicepresidente il quale, oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- d) approva, ai sensi e nei termini dell'art 12, le variazioni al Programma Finanziario;
- e) approva la proposta e/o l'aggiornamento del Piano di gestione da avviare all'iter di adozione, come previsto dal Regolamento disciplinato dall'art. 11 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg. e ss.mm. e ne verifica lo stato di attuazione;
- f) stabilisce i criteri per la nomina di Coordinatore e staff e ne propone la revoca; determina compiti e compensi e decide in ordine a deleghe di particolari funzioni assegnate a Coordinatore e staff;
- g) decide in merito ad ogni aspetto della governance della Rete di riserve Sarca;
- h) approva, ai sensi dell'art. 9, la composizione di specifiche Commissioni tematiche riferite a singole azioni/interventi, anche con l'assegnazione di compiti e funzioni, in affiancamento al Coordinamento, sino al completamento della loro attuazione;
- i) dà attuazione al Piano di Gestione e al Programma Finanziario nelle modalità previste all'art. 4 tramite l'Ente capofila, Coordinatore e Staff.

4. La Conferenza è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e almeno 5 giorni prima della seduta e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. Alle sedute della Conferenza della Rete potrà partecipare senza diritto di voto, a discrezione del Presidente o della maggioranza dei membri, uno o più rappresentanti scientifici e/o esperti del Gruppo di lavoro, ovvero membri del Forum territoriale. Alla Conferenza potranno partecipare anche altri Amministratori degli Enti non aderenti alla Rete, senza diritto di voto.
6. E' prevista la partecipazione facoltativa senza diritto di voto, del Segretario Consorziale e del personale dell'Ente capofila cui fa capo l'adozione di atti e provvedimenti, indipendentemente dalla rilevanza finanziaria degli stessi, o di tecnici esterni incaricati, per l'attuazione delle decisioni della Conferenza della Rete.
7. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei seguenti casi, nei quali è richiesta la maggioranza degli aventi diritto:
 - a) per l'approvazione di punti inerenti il Piano di gestione;
 - b) per le variazioni al Programma Finanziario solo nel caso di risorse aggiuntive (al netto della quota PSR 2014-2020) a quanto previsto dal presente Accordo di Programma;
 - c) per l'approvazione delle proposte di modifica, di rinnovo o di proroga del presente Accordo di Programma;
 - d) per l'approvazione dei punti fuori ordine del giorno.

I componenti della Conferenza possono, qualora impossibilitati a partecipare alla seduta, esprimere il proprio parere anche in forma scritta mediante scambio semplice di corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di un minimo di 9 membri con diritto di voto per le decisioni assunte a maggioranza dei presenti; alla presenza di un minimo di 18 membri con diritto di voto per le decisioni assunte a maggioranza degli aventi diritto. Nel conteggio di queste presenze si calcolano anche i componenti che hanno espresso parere scritto in ottemperanza al comma 7.
9. Non sono previsti compensi o rimborsi per i membri della Conferenza della Rete fatto salvo quanto stabilito per il Presidente all'art. 7, comma 4.

10. Le decisioni assunte dalla Conferenza della Rete saranno attuate dall'Ente capofila sulla base di quanto disposto dal precedente comma 7 e del verbale redatto dal Coordinatore.
11. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte dal Coordinatore della Rete.

Art. 7

Presidente della Rete

1. Il Presidente dell'Ente Capofila o suo delegato ricopre l'incarico di Presidente della Rete di riserve Sarca e di Presidente della Conferenza di cui all'art. 6.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell'Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede la Conferenza della Rete di riserve Sarca di cui all'art. 6, predisponendone l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il Forum Territoriale Plenario di cui all'art. 8, predisponendone l'ordine del giorno;
 - c) convoca e presiede il Gruppo di lavoro, di cui all'art. 9;
 - d) rappresenta la Rete di riserve Sarca nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;
 - e) sovrintende all'andamento generale della Rete di riserve Sarca;
 - f) presenta alla Conferenza, coadiuvato dal Coordinatore, la relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni;
 - g) demanda al Coordinatore il coordinamento e la direzione delle attività della Rete di riserve Sarca;
 - h) approva le variazioni nei limiti del 5% del Programma finanziario complessivo al netto del Programma di Sviluppo Rurale ai sensi dell'art. 12 e successivamente le comunica alla Conferenza della Rete;
 - i) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree protette;
 - j) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione della Rete di riserve Sarca;
 - k) presenta alla Conferenza le proposte elaborate dal Forum Territoriale e presenta al Forum Territoriale le proposte della Conferenza;
 - l) gestisce i rapporti con l'Ente Capofila e con il Coordinatore/Staff ai fini dell'attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza.
4. Non sono previsti compensi al Presidente, salvo il rimborso di spese documentate per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 8

Forum Territoriale

1. Al fine di condividere nel modo più ampio gli obiettivi e le progettualità della Rete di riserve Sarca e realizzarli con la massima partecipazione possibile viene istituito il Forum Territoriale della Rete di riserve Sarca con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e i vari portatori di interesse delle realtà economiche, sociali e ambientali.

2. Il Forum Territoriale collabora con gli organi della Rete di riserve Sarca per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano la Rete di riserve Sarca e può essere consultato per esprimere parere su tutti gli aspetti che riguardano la Rete di riserve Sarca.
3. Il Forum Territoriale non prevede una selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, bensì promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi; la validazione finale delle proposte elaborate resta in capo alla Conferenza della Rete di riserve Sarca.
4. Al Forum Territoriale partecipano i singoli cittadini, le realtà economiche, le associazioni territoriali portatrici di interessi nel campo della conservazione della natura, gestione delle risorse naturali, agricoltura, caccia, pesca, legno, acqua, usi civici, turismo ed altre di significativa attinenza ai fattori che caratterizzano la Rete di riserve Sarca.
5. Il Forum Territoriale è convocato in seduta plenaria dal Presidente della Rete di riserve Sarca, che lo presiede, almeno una volta all'anno tramite pubblica convocazione. Nel corso della prima convocazione plenaria, il Forum Territoriale nomina due referenti, preferibilmente uno per l'alto corso e uno per il basso corso, i quali partecipano alla Conferenza della Rete senza diritto di voto, per l'intera durata dell'accordo di programma e partecipano al Gruppo di Lavoro con diritto di voto. I referenti possono essere riconfermati in caso di proroga o rinnovo dell' Accordo.
6. Di prevalenza l'attivazione del Forum Territoriale avviene tramite Laboratori partecipativi locali su base territoriale e/o tematica. I Laboratori partecipativi locali lavorano con i tempi e le modalità più opportune nelle diverse fasi di approfondimento, di attuazione e monitoraggio dei progetti ed iniziative promossi della Rete di riserve Sarca. Gli incontri dei Laboratori partecipativi locali possono essere ad invito, pubblici o con selezione mirata dei partecipanti, valutando ogni volta le esigenze specifiche di progetto e/o del tematismo. I Laboratori partecipativi locali sono convocati dallo staff della Rete o su richiesta delle realtà locali.
7. Non sono previsti compensi per la partecipazione al Forum territoriale della Rete e ai Laboratori partecipativi locali.
8. Le funzioni di Segretario del Forum Territoriale sono svolte dal Coordinatore della Rete.
9. Le sedute plenarie del Forum Territoriale sono pubbliche.

Art. 9

Gruppo di Lavoro

1. E' istituito il Gruppo di Lavoro della Rete di riserve Sarca, composto stabilmente da 9 membri di cui:
 - a) Il Presidente della Rete di riserve Sarca;
 - b) 5 membri nominati all'interno della Conferenza;
 - c) 2 referenti del Forum Territoriale, ai sensi dell'art. 9 comma 4;
 - d) 1 funzionario del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.
2. Al gruppo di lavoro partecipano i funzionari provinciali designati dai seguenti Servizi: agricoltura, foreste, bacini montani, SOVA e Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, i quali vengono interpellati singolarmente o congiuntamente a seconda delle tematiche oggetto di approfondimento e possono essere convocati alle sedute del Gruppo di Lavoro. L'individuazione nominale dei suddetti funzionari provinciali avviene tramite richiesta scritta dell'Ente Capofila di nomina del tecnico/funzionario a ciascuno dei Servizi provinciali indicati.
3. Alle sedute del Gruppo di Lavoro possono partecipare di diritto i rappresentanti della Conferenza competenti per lo specifico territorio amministrativo coinvolto dagli interventi/opere di interesse comunale sottoposte al Gruppo di Lavoro.

4. In funzione delle rilevanze tematiche specifiche di ciascuna azione/intervento sottoposto a consulenza tecnica del Gruppo di Lavoro è facoltà del Coordinatore, sentito il Presidente, invitare alle sedute altre competenze presenti sul territorio, che a titolo non esaustivo si richiamano:
 - a) APT/Consorti Turistici;
 - b) Referenti Riserva MAB Unesco Alpi Ledrensi e Giudicaria;
 - c) PNAB (Parco Naturale Adamello Brenta);
 - d) TSM/STEP;
 - e) MUSE/Fondazione Museo Civico di Rovereto;
 - f) FMACH;
 - g) SAT;
 - h) Ecomusei;
 - i) Associazioni locali e/o provinciali.

5. Il Gruppo di Lavoro, a composizione variabile tra i 9 membri, di cui al comma 1, e le eventuali altre competenze indicate ai commi 2, 3 e 4, affianca il coordinamento della Rete di riserve Sarca e fornisce consulenza tecnica su richiesta della Rete di riserve. I membri del Gruppo di Lavoro sono interpellati tramite convocazione di sedute o singolarmente, tramite incontri, mail in base ai temi trattati ogni qual volta il Coordinatore, o altre strutture della Rete di riserve Sarca, lo ritengano necessario.

6. Le funzioni assegnate al Gruppo di Lavoro, interpellato nei modi indicati al comma 5, durante la fase di elaborazione/aggiornamento del Piano di gestione e/o attuazione dell'Accordo di Programma sono le seguenti:
 - a) fornisce consulenza e approva, a maggioranza dei presenti, le verifiche di fattibilità tecnica delle proposte elaborate dalle strutture della Rete di riserve Sarca o dai consulenti incaricati, in attuazione degli indirizzi della Conferenza in merito alle azioni che non sono oggetto di pareri formali obbligatori ai sensi della normativa vigente,
 - b) fornisce consulenza con particolare riguardo a:
 - azioni di conservazione e tutela attiva di aree protette, specie e habitat sensibili, vulnerabili o rari;
 - analisi tematiche e/o territoriali, coordinamento degli studi e divulgazione dei risultati raggiunti;
 - approfondimenti e definizione delle modalità operative per l'attuazione delle singole azioni;
 - valutazioni tecniche preliminari alle opere da realizzarsi da parte della Rete di Riserve o che ricadono nel suo territorio;
 - proposte di azioni non incluse nell'Accordo di programma da presentare alla Conferenza;
 - coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della Rete di Riserve Sarca;
 - pareri e consulenze tecniche sui temi oggetto di competenza della Rete di Riserve Sarca.

7. I componenti del Gruppo di Lavoro possono esprimere il proprio parere anche in forma scritta mediante scambio semplice di corrispondenza.

8. In casi specifici, da valutarsi di volta in volta su proposta delle strutture della Rete di Riserve Sarca e/o del Coordinatore e/o del Gruppo di Lavoro stesso, è facoltà della Conferenza approvare la composizione di specifiche Commissioni tematiche riferite a singole azioni/interventi, anche con l'assegnazione di ulteriori compiti delegati, in affiancamento al Coordinamento, sino al completamento della loro attuazione.

9. Le sedute del Gruppo di Lavoro sono convocate dal Presidente, mentre è demandata al Coordinatore la facoltà di interpellare i membri del Gruppo di Lavoro ogni qualvolta lo ritenga

necessario ai fini del buon andamento delle attività della Rete di Riserve Sarca e di convocare le eventuali Commissioni tematiche;

10. Ai membri del Gruppo di Lavoro e agli esperti indicati al comma 4 non spetta alcun compenso per la consulenza fornita e/o la partecipazione alle sedute.

Art. 10

Coordinamento e staff della Rete di Riserve Sarca

1. La gestione della Rete di Riserve Sarca oggetto del presente Accordo di Programma è assicurata dal Coordinamento tecnico-amministrativo della Rete stessa, formato dal Coordinatore e da altre figure di Staff utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento della Rete di Riserve Sarca come previsto dal Piano di Gestione. Le dimensioni territoriali molto estese - le due Reti Sarca assieme sono la più grande rete di riserve di tutto il sistema provinciale – unitamente all'elevato numero di comuni aderenti dislocati lungo l'asse di 100 km, ne rendono la gestione ed il coordinamento particolarmente complesso.
2. Il Coordinamento tecnico-amministrativo della Rete di Riserve Sarca si struttura in una sede principale a Tione di Trento presso il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda (Ente Capofila) ed altre eventuali secondarie nel territorio di competenza da individuare sulla base delle decisioni della Conferenza della Rete.
3. Il Coordinamento tecnico-amministrativo della Rete di Riserve Sarca, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Gestione Unitario, nei limiti del budget previsto dal Programma Finanziario e nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, prevede la seguente composizione, ricoperta da figure con incarichi o ruoli anche a tempo parziale:
 - a) **Coordinatore:** si occupa del funzionamento operativo della Rete di riserve Sarca per l'attuazione delle azioni. Allo stesso sono assegnate le funzioni strategiche di indirizzo gestionale e di attuazione, il coordinamento dello staff, degli enti e degli organi della governance della Rete di Riserve; il raccordo con il sistema delle reti di riserve del Trentino; il coordinamento con l'Ente capofila anche dal punto di vista amministrativo-contabile. Nello specifico:
 - svolge le funzioni di Segretario della Conferenza, del Forum Territoriale e del Gruppo di lavoro;
 - cura, direttamente e tramite le altre figure di staff, l'esecuzione delle decisioni della Conferenza, delle disposizioni impartite dal Presidente e del Gruppo di lavoro;
 - sovrintende all'attività della Rete di Riserve Sarca, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza verso i quali ne è responsabile;
 - svolge le funzioni di networker e attiva il Gruppo di lavoro e il Forum Territoriale;
 - predispone e presenta alla Conferenza della Rete la Relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni e la proposta di programma annuale;
 - partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette del Trentino;
 - è referente per l'Ente capofila per qualsiasi attività della Rete;
 - esercita ogni altro compito inerente alla gestione della Rete di Riserve Sarca che sia attribuito allo stesso dalla Conferenza e che non sia assegnato ad altri ruoli di staff e/o altra struttura organizzativa e/o assegnato all'Ente Capofila come da art. 4;
 - b) **Staff/assistente amministrativo:** a cui sono assegnate le funzioni di supporto amministrativo della Rete di Riserve Sarca per la predisposizione degli atti e adempimenti amministrativi e contabili in raccordo con il personale dell'ente capofila e coordinatore;

- c) Staff/assistente tecnico: a cui sono assegnate le funzioni attuative delle azioni, con particolare riferimento a quanto previsto negli ambiti della tutela attiva e tutti gli aspetti tecnici.
- d) Staff/assistente tecnico o amministrativo: a cui sono assegnate le funzioni attuative delle azioni, con particolare riferimento a quanto previsto negli ambiti comunicazione/educazione e valorizzazione/sviluppo locale ovvero supporto amministrativo.

CAPO III – NORME FINALI

Art. 11

Durata, modalità di rinnovo e proroga dell'Accordo di Programma

1. Il presente Accordo di Programma ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Entro tale data tutte le azioni, escluse eventualmente quelle indicate al successivo comma, devono essere concluse. La conclusione delle attività è accertata: per le opere, dal certificato di fine lavori; per le altre tipologie di azioni, da dichiarazione di conclusione attività nei termini previsti.
2. Le azioni finanziate tramite PSR o altri bandi regolate da una specifica normativa e procedura, possono essere concluse successivamente alla scadenza dell'accordo.
3. Alla scadenza è possibile:
 - a) **rinnovare** l'Accordo per periodi di tempo di almeno tre anni – mantenendo invariato il territorio di riferimento e la governance della Rete di riserve – salvo recesso scritto da parte anche di uno solo dei sottoscrittori, da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Ai fini del rinnovo, su proposta della Conferenza della Rete i soli soggetti finanziatori e la Giunta provinciale approvano e sottoscrivono, entro quattro mesi successivi alla scadenza, un accordo accessorio all'accordo originario di modifica degli articoli relativi a: premesse, durata, programma finanziario ed eventualmente, altri articoli che necessitino di aggiornamenti puramente formali. Tale accordo è corredato da un nuovo programma finanziario con relativo documento tecnico riguardante le azioni del nuovo triennio, compatibilmente con i relativi stanziamenti;
 - b) **prorogare** la durata dell'Accordo di Programma, con adeguata motivazione e su proposta della Conferenza della Rete di Riserve, per ulteriori periodi di tempo che complessivamente non possono superare il triennio. Ai fini della proroga:
 - nel caso la proroga non necessiti di risorse finanziarie aggiuntive, l'Ente capofila e la Giunta Provinciale approvano una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dall'Accordo di Programma originario, con indicazione dei tempi previsti per la loro conclusione;
 - nel caso in cui la proroga necessiti di risorse finanziarie aggiuntive, i soggetti finanziatori delle misure oggetto di proroga e la Giunta provinciale approvano una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dall'Accordo di Programma originario, con l'indicazione dei tempi previsti per la loro conclusione e con l'eventuale descrizione di nuove azioni ritenute indispensabili, che sono riconducibili esclusivamente alle tipologie A, B, C e F di cui all'art. 2 comma 1, accompagnata dall'integrazione del programma finanziario.

In caso di proroga i termini della rendicontazione di cui all'art. 4 si intendono a decorrere dalla nuova scadenza;

c) **approvare** un nuovo accordo di programma, qualora aderiscano alla Rete di Riserve nuovi soggetti firmatari e/o vengano modificati il territorio di riferimento e/o le modalità della governance.

4. I soggetti firmatari si impegnano a fare parte della Rete di Riserve Sarca nel periodo di durata dell'Accordo e a favorire l'entrata di nuovi Comuni limitrofi.

Art. 12

Modifica dell'Accordo di Programma e Variazioni al Programma finanziario

1. È possibile modificare il presente Accordo di Programma, durante il periodo di validità del medesimo, solo a seguito della comune ed esplicita volontà di tutti i soggetti firmatari dello stesso.
2. È inoltre possibile apportare variazioni al programma finanziario allegato al presente Accordo di Programma, durante il periodo di validità del medesimo, secondo le modalità definite ai successivi commi.
3. Le variazioni al programma finanziario non possono diminuire l'importo destinato alla tipologia F "azioni concrete di conservazione e tutela attiva", al netto degli importi relativi al PSR, salvo diverse e motivate proposte approvate dalla Conferenza previo assenso del Dirigente del Servizio Aree protette e sviluppo sostenibile della PAT.
4. Fatto salvo quanto indicato al punto precedente e fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'Accordo di Programma di cui al Programma finanziario, allegato C tabella 1, al netto della quota PSR, è facoltà del Presidente della Rete di approvare variazioni al programma finanziario, che non comportino l'introduzione di nuove azioni, la modifica e l'eliminazione di quelle già esistenti, entro il limite del 5% dell'importo totale complessivo di cui all'allegato C tabella 1, sempre al netto della quota PSR. Tali variazioni vanno comunicate alla Conferenza della Rete. Ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, si considerano cumulativamente tutte le variazioni intervenute nel corso dell'Accordo.
5. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'Accordo di Programma di cui al Programma finanziario, allegato C tabella 1, al netto della quota PSR, le variazioni al Programma finanziario superiori ai limiti di cui al comma 4 e/o quelle che comportino l'introduzione di nuove azioni, la modifica e l'eliminazione di quelle già esistenti, sono invece approvate dalla Conferenza della Rete, con il necessario assenso di tutti gli enti finanziatori delle azioni interessate dalla modifica. Tali variazioni richiedono l'approvazione, con provvedimento del capofila, del relativo aggiornamento del Documento tecnico.
6. Laddove le variazioni di cui ai commi 3, 4 e 5, riguardino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste dovranno rispettare altresì i criteri della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
7. In caso di risorse aggiuntive, siano esse destinate a nuove azioni e/o ad integrazioni di azioni già programmate, la modifica del Programma finanziario viene proposta dalla Conferenza e approvata dai soggetti finanziatori delle risorse aggiuntive e dall'Ente Capofila con proprio provvedimento e dovrà essere supportata da una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dall'Accordo di Programma, di quelle che necessitano di integrazione finanziaria e/o delle nuove azioni previste. Qualora non siano previste risorse aggiuntive a carico della Provincia il Dirigente del

Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette, con proprio provvedimento, prenderà atto del Programma finanziario e del documento tecnico aggiornati.

Art. 13

Composizione delle controversie

1. In caso di controversie sull'interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria, le Amministrazioni e gli altri Enti che partecipano allo stesso unitamente alla Provincia Autonoma di Trento, nomineranno di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Trento _____

Provincia Autonoma di Trento

L'assessore all'urbanistica, ambiente e
cooperazione con funzioni di Vicepresidente

Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio

Garda
Il Presidente

La Comunità di Valle delle Giudicarie

Il Presidente

La Comunità di Valle Alto Garda e Ledro

Il Presidente

La Comunità di Valle dei Laghi

Il Presidente

Il Comune di Carisolo

Il Sindaco

Il Comune di Pinzolo

Il Sindaco

Il Comune di Giustino

Il Sindaco

Il Comune di Caderzone Terme

Il Sindaco

Il Comune di Bocenago

Il Sindaco

Il Comune di Massimeno

Il Sindaco

Il Comune di Spiazzo

Il Sindaco

Il Comune di Pelugo

Il Sindaco

Il Comune di Porte di Rendena

Il Sindaco

Il Comune di Tione di Trento

Il Sindaco

Il Comune di Tre Ville

Il Sindaco

Il Comune di Borgo Lares

Il Sindaco

Il Comune di Bleggio Superiore

Il Sindaco

Il Comune di Comano Terme

Il Sindaco

Il Comune di S. Lorenzo Dorsino

Il Sindaco

Il Comune di Fivavé

Il Sindaco

Il Comune di Stenico

Il Sindaco

Il Comune di Strembo

Il Sindaco

Il Comune di Sella Giudicarie

Il Sindaco

Il Comune di Vallelaghi

Il Sindaco

Il Comune di Nago-Torbole

Il Sindaco

Il Comune di Riva Del Garda

Il Sindaco

Il Comune di Arco

Il Sindaco

Il Comune di Dro

Il Sindaco

Il Comune di Drena

Il Sindaco

Il Comune di Cavedine

Il Sindaco

Il Comune di Madruzzo

Il Sindaco

L'ASUC di Fisto

Il Presidente

L'ASUC di Borzago

Il Presidente

L'ASUC di Mortaso

Il Presidente

L'ASUC di Javrè

Il Presidente

L'ASUC di Darè

Il Presidente

L'ASUC di Verdesina

Il Presidente

L'ASUC di Villa Rendena

Il Presidente

L'ASUC di Saone

Il Presidente

L'ASUC di Stenico

Il Presidente

L'ASUC di Comano

Il Presidente

L'ASUC di Stumiaga

Il Presidente

L'ASUC di Dasindo

Il Presidente

L'ASUC di Ballino

Il Presidente

L'ASUC di Fivè

Il Presidente

L'ASUC di Favrio

Il Presidente